



CITTÀ DI VENARIA REALE
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Ordinanza del Sindaco n. 120 del 16/10/2026

Oggetto: RIDUZIONE DEL PERIODO DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI AD USO RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' DI VENARIA REALE – POSTICIPO DELL'ATTIVAZIONE AL 26.10.2026

IL SINDACO

Visto l'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, che individua i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale;

Preso atto che la Città di Venaria Reale è inserita nella "zona climatica E" dell'art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, e che ciò comporta un orario massimo di funzionamento di 14 ore giornaliere tra il 15 di Ottobre e il 15 di Aprile, successivamente ridotto a 13 ore per effetto del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica n. 383 del 6 ottobre 2022;

Visti:

- ② *l'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013, che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;*
- ② *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli articoli 7-bis e 50, per quanto applicabili alle rispettive disposizioni del presente provvedimento;*
- ② *Il Piano Nazionale di contenimento dei consumi di gas del 06.09.2022, che prevede, ai fini dell'abbattimento dei consumi di gas naturale, l'introduzione di limiti di temperatura, di ore giornaliere di accensione e di durata del periodo di riscaldamento;*

Considerato che:

- ② *l'andamento climatico degli ultimi anni evidenzia una tendenza all'innalzamento delle temperature medie stagionali, con particolare riferimento ai periodi di transizione tra la stagione estiva e quella invernale, circostanza che rende opportuno valutare l'effettiva necessità di attivazione degli impianti termici di riscaldamento in relazione alle condizioni meteorologiche concretamente riscontrate;*
- ② *la riduzione del periodo di funzionamento degli impianti termici costituisce una misura finalizzata al contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera derivanti*

dalla combustione, con particolare riferimento agli ossidi di azoto e al particolato atmosferico, contribuendo al miglioramento della qualità dell'aria e al perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale e neutralità climatica assunti dall'Amministrazione comunale.

- ☐ *Le temperature registrate in Venaria Reale dalle stazioni meteorologiche di Arpa Piemonte, negli ultimi giorni, sono state superiori ai livelli di media stagionali e, in base alle previsioni fornite da Arpa, anche nelle prossime settimane le temperature si manterranno al di sopra della media stagionale del periodo;*
- ☐ le condizioni meteoclimatiche previste, pur evidenziando una graduale diminuzione delle temperature, consentono di valutare il differimento dell'avvio del periodo ordinario di esercizio degli impianti termici, tenuto conto della possibilità di attivazione straordinaria degli stessi in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
- ☐ *La Città di Venaria Reale è fortemente impegnata sui temi della sostenibilità ambientale e sul contenimento delle emissioni inquinanti e climalteranti;*
- ☐ **Ritenuto pertanto**, in considerazione delle condizioni meteoclimatiche previste per il periodo autunnale e degli obiettivi di contenimento dei consumi energetici e di riduzione delle emissioni in atmosfera perseguiti dall'Amministrazione comunale, di ridurre complessivamente di 11 giorni il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al 26 ottobre 2026, rispetto al periodo ordinariamente previsto per la zona climatica E, ferma restando l'applicazione delle deroghe e delle disposizioni relative all'attivazione degli impianti al di fuori del periodo ordinario previste dalla normativa vigente,

Ritenuto pertanto che le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze indicate dall'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e visti pertanto:

- ☐ *Il Regolamento UE 2022/1369;*
- ☐ *Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;*
- ☐ *Gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;*
- ☐ *Il Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas del 6/09/2022;*
- ☐ *Gli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 74 del 2013;*

ORDINA

1. Di ridurre complessivamente di 11 giorni il periodo ordinario di esercizio degli impianti termici a combustione destinati alla climatizzazione invernale, posticipandone l'inizio al **26 ottobre 2026**.
2. Nel periodo compreso tra il 26 ottobre 2026 e 15 aprile 2027, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00. Al di fuori del suddetto periodo, in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque consentita l'attivazione degli impianti per una durata non superiore a 7 ore giornaliere, anche frazionate, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00.
3. Durante il funzionamento degli impianti termici di climatizzazione invernale, la temperatura

dell'aria negli ambienti non deve superare:

- a) 17 °C, con tolleranza di 2 °C, negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
- b) 19 °C, con tolleranza di 2 °C, negli altri edifici.

Restano ferme le deroghe ai limiti di temperatura previste dalla normativa vigente e gli eventuali provvedimenti motivati dell'autorità competente.

- 4. Le limitazioni relative al periodo annuale e alla durata giornaliera non si applicano alle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 5, del D.P.R. 74/2013, tra cui ospedali e strutture assimilate, sedi diplomatiche nei casi previsti, scuole materne e asili nido, piscine e saune, nonché attività industriali o artigianali quando ostino esigenze tecnologiche o produttive.
- 5. Le limitazioni relative alla sola durata giornaliera non si applicano nelle fattispecie individuate dall'articolo 4, comma 6, del D.P.R. 74/2013, alle condizioni ivi stabilite.

RACCOMANDA

Agli amministratori di condominio, ai responsabili degli impianti termici centralizzati e agli altri soggetti incaricati della gestione degli impianti di riscaldamento di valutare attentamente le condizioni climatiche e le esigenze di comfort termico degli occupanti degli edifici, provvedendo, ove necessario, all'attivazione anticipata degli impianti anche prima del 26 ottobre 2026 per una durata massima di 7 ore giornaliere.

ORDINA ALTRESÌ

Che, durante il funzionamento degli impianti di climatizzazione estiva o invernale, i titolari o gestori degli esercizi commerciali, degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, delle attività artigianali aperte al pubblico e degli altri edifici aperti al pubblico devono mantenere chiuse le porte di accesso dall'esterno, anche in presenza di dispositivi a lama d'aria, salvo il tempo necessario al transito delle persone, alle operazioni strettamente funzionali all'attività e alle esigenze documentate di sicurezza, emergenza, accessibilità, salute e ventilazione.

Per gli esercizi dotati di dehors, l'apertura delle porte è consentita per il tempo strettamente necessario al passaggio del personale addetto al servizio, senza esenzione generalizzata dall'obbligo. Restano impregiudicati gli obblighi relativi alle vie di esodo e alla sicurezza antincendio.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Città di Venaria Reale www.comune.venariareale.it.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso avanti al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/7 entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

GIULIVI FABIO / Namirial S.p.A.